



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA Pavia Donna ADOS ODV
Del 14 FEBBRAIO 2025

Venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 16,00, in Pavia, presso i locali del Padiglione 06 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Viale Golgi 19, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci in 2^a convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per il giorno 13 febbraio 2025 alle ore 15. La riunione è anche in modalità remoto con collegamento da piattaforma Zoom e precisamente al seguente indirizzo link

<https://us05web.zoom.us/j/87083034555?pwd=Uz5PunmfH0zEdYYKquHzHhwVeYk2v7.1>

ID riunione: 870 8303 4555

Codice d'accesso: RUWP3T,

Vengono nominate Presidente dell'assemblea straordinaria la Signora Verrini e come Segretaria la Signora Paola Leoni, già componente il Direttivo Ados.

La Segretaria unitamente alla Presidente procede a identificare i soci presenti, i soci da remoto e delle relative deleghe attribuite, per il conteggio del numero legale rispondenti a:

Sono presenti:

- Carena Gabriella
- Curti Linda
- Ferri Agostina (con delega di Sacchi Elena e di Leone Enrico)
- Gruppi Renata
- Guardamagna Alessandro (con delega di Oldrati Francesco)
- Leoni Paola
- Locci Ornella (con delega di Paro Maria Chiara)
- Piccinini Lorella
- Palmitessa Domenico (con delega di Pezzali Roberta e di Bianchi Carla Maria Manuela)
- Poletti Emanuela (con delega di Mozzati Ivana)
- Roncelli Silvia (con delega di Mattioli Chiara e di Mattioli Stefano)
- Russo Tania (con delega di Crubellati Roberta e di Gallarati Elisabetta)
- Sacchi Gabriella
- Verrini Denis
- Visentin Nanda (con delega di Pintus Angela e di Leonardi Leonarda)
- Torriani Laura
- Pizzocarò Enrica (con delega di Bianchi Ivana e di Deevasiis Daniela)
- Vitabile Anna Maria (con delega di Bordonali Franca e di Bisoni Sara)



- Albani Daniela (con delega di Cuzzoni Anna e di Bichisao Germana)
- Battain Laura (con delega di Cecilian Eugenia e di Barbieri Roberto)
- Caffù Maria Laura (con delega di Gabotto Roberta)
- Ratti Lucia (con delega di Lardini Angela e di Falbo Antonio)
-

Da remoto sono in collegamento:

- Leoni Alessandra
- Losi Marina (con delega di Respizzi Greta)
- Dacomo Sara
- Boffelli Michela
- Sgarella Adele
- Pirolini Laura
- Boffelli Michela (con delega di Zilioli Angelo)

per un per un totale di cinquantacinque soci tra presenze e deleghe su un totale di settantaquattro soci ammessi in regola con il pagamento della quota associativa ($3/4$ di $64 = 48$ (*quarantotto*) numero legale)

Avendo raggiunto il numero legale, La Presidente dell'assemblea dichiara la seduta valida e inizia a discutere i punti dell'

Ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente
2. approvazione modifica Statuto in vigore
3. varie ed eventuali

Punto 1:

vengono comunicati i motivi della convocazione straordinaria:

- modifiche dello Statuto già in vigore, necessarie e conseguenti all'ammissione del gruppo sportivo Zanzarosa (Dragonboat) e per tutte le manifestazioni attinenti lo sport
- raccolta fondi (date e punti di raccolta: 28 febbraio 2025; 2, 3, 4 marzo 2025 a Varzi, Voghera, Bereguardo, Stradella, Pavia Policlinico e IRCCS Maugeri)
- camminate a maggio (Albuzzano e Pavia / Certosa)
- da definire una manifestazione sulla prevenzione a Vidigulfo



Punto 2:

La Presidente illustra i punti dello Statuto che sono stati modificati, specificando che sono stati introdotti riferimenti alle attività sportive e di alloggio sociale, la variazione del numero deleghe che ogni socio può rappresentare (da 2 a tre) e il quorum assemblea straordinaria.

Procede quindi alla lettura dell'art. 3 – Finalità dell'Associazione illustrando i punti fondamentali dello Statuto.

Prende la parola la Dott.ssa Sgarella che sottolinea l'importanza per l'associazione di queste introduzioni.

Non essendoci interventi, la Presidente dà inizio alla votazione che richiede l'approvazione dello statuto e delle modifiche. Vengono interpellati ad uno ad uno le socie da remoto e quindi i presenti per alzata di mano.

Risultato votazione:

assemblea FAVOREVOLE all'unanimità (0 voti contrari, 0 astenuti).

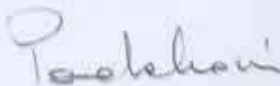
Punto 3:

nulla da aggiungere

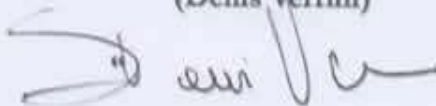
L'assemblea è tolta alle ore 17.

Pavia, 14 febbraio 2025

La segretaria
(Paola Leoni)



La Presidente
(Denis Verrini)



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

PAVIA DONNA ADOS - ODV

C.F. 96054530181

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominato PAVIA DONNA ADOS – ODV, di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pavia. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto.
5. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

6. Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al

fine di offrire sostegno alle donne colpite da malattie tumorali, in particolare al seno, e attuare proposte e attività atte a favorire la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce nonché promuovere attività di ricerca scientifica e tutte le attività volte alla promozione del benessere delle donne come ad esempio le attività culturali, artistiche, ricreative e sportive.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere A,C,H,I,Q,T,U dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- offrire sostegno alle donne colpite da malattie tumorali e in particolare al seno
- offrire indicazioni per il disbrigo delle pratiche di protesi, presidi e attestazione di invalidità
- costituire una biblioteca con testi a disposizione
- promuovere la cultura della prevenzione per una diagnosi precoce
- elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari per migliorare il funzionamento delle strutture oncologiche esistenti
- organizzare seminari, iniziative di informazione e sensibilizzazione
- organizzare momenti ricreativi e d'impegno sociale
- organizzare corsi di formazione per il personale di supporto alle attività dell'Associazione
- partecipare attivamente alla ricerca scientifica in ambito senologico promuovendo lo sviluppo di nuovi campi e l'adesione a protocolli sperimentali e/o clinici
- organizzare attività di raccolta fondi
- organizzare attività sportive ricreative e di aggregazione e attività sportive dilettantistiche
- per la concreta realizzazione di tali attività Pavia Donna Ados ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, gli Istituti di Ricerca Scientifica, i servizi territoriali, le Associazioni e gli enti nazionali e del territorio
- Gestione in proprio o mediante altre organizzazioni non profit attività legate all'alloggio sociale, fornendo supporto a degenti e loro familiari e affini

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. La domanda di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha il diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- 4 La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dal Comitato Scientifico
 - e) dal Presidente onorario
 - f) il Collegio dei Garanti
 - g) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha

diritto ad esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dalla data di richiesta di adesione, ratificata dal consiglio direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e a seguire Vicepresidente Vicario o dal Consigliere più anziano rispetto alla vita associativa.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i 2 terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) adotta i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente e il Vicepresidente Vicario

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere di nominare il Vice Presidente Vicario che sostituisce e collabora con il Presidente nelle iniziative non attinenti il Vicepresidente e in base alle direttive del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
- 2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

- 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.20 – Il Presidente Onorario

E' facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea ordinaria degli associati la nomina quale Presidente onorario dell'Associazione di un suo associato o anche esterno all'Associazione, che si sia distinto per l'impegno e la dedizione nella promozione e nel perseguimento degli scopi propri dell'Associazione. La nomina di Presidente onorario non ha limitazioni di tempo e non implica il

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere di nominare il Vice Presidente Vicario che sostituisce e collabora con il Presidente nelle iniziative non attinenti il Vicepresidente e in base alle direttive del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
- 2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

- 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.20 – Il Presidente Onorario

E' facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea ordinaria degli associati la nomina quale Presidente onorario dell'Associazione di un suo associato o anche esterno all'Associazione, che si sia distinto per l'impegno e la dedizione nella promozione e nel perseguimento degli scopi propri dell'Associazione. La nomina di Presidente onorario non ha limitazioni di tempo e non implica il

coinvolgimento nella gestione dell'Associazione.

scientifico saranno a carico di Pavia Donna Ados previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

d) Per quanto non specificato valgono le regole del Consiglio Direttivo di cui all'art.8

Art. 21 Comitato Scientifico

1 - Costituzione:

a) Il Comitato scientifico di Pavia Donna Ados è composto da 10 esperti scientifici e da due componenti del Consiglio Direttivo. Gli esperti scientifici, medici o professionisti sono proposti dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'assemblea e devono ricoprire un ruolo di primo piano nel percorso terapeutico del tumore al seno. I componenti del Comitato devono mettere a disposizione dell'Associazione Ados le proprie competenze.

b) Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente eletto all'interno dello stesso Comitato. L'incarico ha le medesime modalità di durata del Consiglio Direttivo ed è rinnovabile.

2 - Convocazione

a) Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, comunque tutte le volte che se ne presenta la necessità e con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

b) Il Comitato Scientifico può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

3 - Competenze

a) Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nella programmazione di progetti sanitari

b) indirizza il Consiglio Direttivo in tema di bandi per borse di studio, donazioni per progetti di ricerca, partecipazione a convegni esamina

proposte di interventi terapeutici presentati all'Associazione e ogni altra attività che si ritiene necessaria per il buon andamento dell'Associazione.

c) Tutti gli oneri finanziari relativi alle attività proposte dal Comitato scientifico saranno a carico di

Pavia Donna Ados previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

d) Per quanto non specificato valgono le regole del Consiglio Direttivo di cui all'art.8

Art. 22 – Il Collegio dei Garanti

- L'assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi più due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, i componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 23 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
- e) il libro verbali del Comitato Scientifico, contenente i verbali del Comitato Scientifico

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Il socio può visionare i libri sociali inoltrando richiesta al Segretario. La richiesta deve essere ottemperata entro e non oltre 10 giorni.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

3. La¹ quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

¹

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

a,14 febbraio 2025

LA PRESIDENTE
Denis Verrini



ALLEGATO ALL' ATTO REGISTRATO IL GIORNO

14/2/2025

AL N. 142

IL FUNZIONARIO DELEGATO



IL FUNZIONARIO

Luca Nacci